

**Visto** l'art. 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Vista** la L.R. 27 novembre 2001, n. 25 "Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per cause di guerra e per servizio" che ne disciplina le modalità di erogazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;

**Rilevato** che l'art. 3 della L.R. n. 25/2001, al comma 1, prevede che la Giunta Regionale emani direttive in merito alle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'art. 2 della predetta legge;

**Tenuto conto** di quanto stabilito nell'allegato A, facente parte integrante della deliberazione giuntale del 21.6.2002, n. 2143, recante "L.R. 25/2001, art. 3 e art. 8. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria. Concessione del contributo giornaliero per l'anno 2002 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici";

**Preso atto** che l'art. 3, comma 2, della medesima legge regionale stabilisce che ai destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, "per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, è riconosciuta la presenza dell'accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo della fruizione delle prestazioni";

**Visto** l'art. 8 della L.R. 25/2001 che prevede:

- al comma 2, che la Giunta regionale fissi annualmente la misura del contributo giornaliero da concedere a favore degli aventi titolo per la fruizione delle prestazioni sanitarie aggiuntive;

- al comma 3, che il contributo da concedere sia raddoppiato qualora sia riconosciuta la presenza dell'accompagnatore;

- al comma 4 che, la Giunta Regionale, individui la documentazione probante che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo;

**Vista** la deliberazione giuntale del 22 luglio 2011, n. 1397, con la quale è stata fissata la misura del contributo giornaliero per l'anno 2011;

**Ritenuto** di riconoscere un aumento del contributo giornaliero, raddoppiato in presenza dell'accompagnatore, pari al tasso di inflazione programmata per l'anno 2012, corrispondente al 1.5%, come indicato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria (D. P. E. F.) 2009-2013;

**Dato atto** che il contributo giornaliero, essendo finalizzato a rendere possibile la fruizione da parte degli aventi titolo delle cure climatiche/termali prescritte, non può eccedere le spese effettivamente sostenute per la permanenza nella località di cura prescelta, come risultanti dalla fatturazione prodotta dalla struttura ospitante o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'avente titolo;

**Ritenuto** di individuare la documentazione probante, che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo, nei seguenti documenti:

a) la dichiarazione dello stabilimento termale circa le cure fruite dall'assistito riportante le date corrispondenti agli effettivi giorni di cura e, in caso di cure climatiche o soggiorni terapeutici, l'attestazione della stazione dei Carabinieri territorialmente competente, riportante i giorni di effettiva presenza nella località di cura prescelta;

b) la fattura dell'albergo, della pensione o della struttura ospitante della località di cura prescelta, riportante le generalità dell'assistito nonché dell'accompagnatore, se autorizzato, ed i giorni di effettiva presenza;

c) le informazioni di cui ai punti a) e b) potranno altresì essere attestare mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 e art. 76, conforme al modello allegato, riportante analiticamente i dati necessari a consentire i controlli amministrativi da parte dell'Azienda Sanitaria;

**Considerato** che i maggiori costi per l'introduzione del nuovo regime contributivo trovano copertura, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con l'utilizzo del finanziamento, già assegnato alle aziende sanitarie regionali e ricompreso negli stanziamenti del Fondo Sanitario regionale di cui al programma operativo di gestione 2012 approvato con DGR n 2636 del 29 dicembre 2011 e successive modifiche;

**La Giunta regionale**, su proposta del Presidente all'unanimità

## **Delibera**

- 1)** le prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria che si configurano nelle cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici, vengono concesse ai destinatari di cui all'art. 2 della L.R. 27.11.2001 n. 25, come in premessa specificato, tenuto conto di quanto stabilito nell'allegato A, facente parte integrante della D.G.R. n. 2143 del 21.6.2002;
- 2)** il contributo giornaliero a favore degli aventi titolo viene stabilito in un importo massimo fino Euro 45.52 (quarantacinque/52), risultante dall'importo riconosciuto per l'anno 2011 - Euro 44,85 (quarantaquattro/85) - aumentato del tasso di inflazione programmata per l'anno 2012, pari al 1,5 %;
- 3)** il contributo giornaliero a favore degli aventi titolo che necessitano dell'accompagnatore viene stabilito in un importo massimo fino Euro 91.06 (novantuno/06), risultante dall'importo riconosciuto per l'anno 2011 in Euro 89.72 (ottantanove/72)- aumentato del tasso di inflazione programmata per l'anno 2012, pari al 1,5 %;
- 4)** la documentazione probante che gli aventi titolo sono tenuti a produrre per l'erogazione del contributo è costituita da:
  - a) la dichiarazione dello stabilimento termale circa le cure fruite dall'assistito riportante le date corrispondenti agli effettivi giorni di cura e, in caso di cure climatiche o soggiorni terapeutici, l'attestazione della stazione dei Carabinieri territorialmente competente, riportante i giorni di effettiva presenza nella località di cura prescelta;
  - b) la fattura dell'albergo, della pensione o della struttura ospitante della località di cura prescelta, riportante le generalità dell'assistito nonché dell'accompagnatore, se autorizzato, ed i giorni di effettiva presenza;
  - c) le informazioni di cui ai punti a) e b) potranno altresì essere attestate mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47 e art. 76, conforme al modello allegato, facente parte integrante della presente delibera, riportante analiticamente i dati necessari a consentire i controlli amministrativi da parte dell'Azienda Sanitaria;
- 5)** il contributo giornaliero a favore degli aventi titolo non può eccedere le spese effettivamente sostenute per la permanenza nella località di cura prescelta, come risultanti dalla fatturazione prodotta dalla struttura ospitante o dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta dall'avente titolo;
- 6)** i maggiori oneri per l'introduzione del nuovo regime contributivo trovano copertura, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, con l'utilizzo del finanziamento, già assegnato alle aziende sanitarie regionali e ricompreso negli stanziamenti del Fondo Sanitario regionale di cui al programma operativo di gestione 2012 approvato con DGR n 2636 del 29 dicembre 2011 e successive modifiche;
- 7)** il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE